INPS.HERMES.30/01/2023.0000430

Mittente

Sede: 0064/ SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

Comunicazione numero: 000430 del 30/01/2023 11.47.50

Classificazione:

Tipo messaggio: Standard

Visibilità Messaggio: Strutture INPS, Internet

Area/Dirigente: Direzione[Guida Maria Sabrina]

Invia in posta personale a tutti gli utenti INPS: No

Esportato da: Valastro Rosario Maria Gianluca il 01/02/2023 08.48.29

Comunicazione:

Oggetto: Istituzione della nuova prestazione di anticipazione ordinaria del TFS/TFR in favore degli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera f), del D.M. n. 463/1998

Corpo del messaggio:

DIREZIONE CENTRALE CREDITO, WELFARE E STRUTTURE SOCIALI

DIREZIONE CENTRALE PENSIONI

DIREZIONE CENTRALE TECNOLOGIA, INFORMATICA E INNOVAZIONE

Con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'INPS n. 219 del 9 novembre 2022 è stata istituita, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale 28 luglio 1998, n. 463, una nuova prestazione di anticipazione del Trattamento di fine servizio (TFS) e del Trattamento di fine rapporto (TFR) a carico della Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (di seguito, Gestione), che integra, in via sperimentale per un triennio, le tipologie di anticipazione TFS/TFR attualmente vigenti (ordinaria e agevolata).

Con lo stesso provvedimento è stato adottato il "Regolamento per l'erogazione di Anticipazioni ordinarie del TFS e TFR agli iscritti alla Gestione unitaria delle Prestazioni Creditizie e sociali" (Allegato n. 1; di seguito, anche Regolamento), che entra in vigore il 1° febbraio 2023, e trova applicazione nei confronti delle domande di anticipazione ordinaria del TFS/TFR presentate a decorrere dalla predetta data (cfr. l'art. 14 del Regolamento).

In attesa della pubblicazione di apposita circolare dell'Istituto, con la quale verrà illustrata nel dettaglio la disciplina della nuova prestazione, nonché fornite le istruzioni operative per l'attuazione della stessa, con il presente messaggio si forniscono le prime indicazioni in materia, nonché le modalità di presentazione delle domande relative a tale prestazione.

Per quanto attiene ai requisiti di accesso alla prestazione in esame, possono richiedere l'anticipazione del TFR/TFS pensionati e cessati dal servizio iscritti alla Gestione e che hanno diritto a una prestazione di TFS/TFR non ancora interamente erogata (cfr. l'art. 4 del Regolamento), per i relativi importi maturati, disponibili e non ancora esigibili (cfr. l'art. 2 del Regolamento).

L'anticipazione in questione può essere richiesta dai pensionati che hanno confermato l'adesione alla Gestione per il periodo di pensione, nonché dai cessati dal servizio senza diritto a pensione che, a seguito di un nuovo impiego, risultino iscritti alla Gestione, e qualora il TFS/TFR possa essere corrisposto.

La nuova prestazione consente agli iscritti alla Gestione di anticipare la fruizione dell'intero ammontare dell'importo del TFS/TFR maturato e non liquidato o di una parte dello stesso, senza dovere attenderne l'esigibilità e l'erogazione nei termini previsti dalla normativa vigente, a fronte della cessione del corrispondente trattamento.

È prevista, inoltre, all'articolo 11, comma 2, del Regolamento, la possibilità di chiedere l'anticipazione del trattamento anche in presenza di altre cessioni o vincoli sul TFS/TFR, limitatamente alla quota ancora "libera" da questi ultimi.

Sull'anticipazione TFS/TFR è prevista l'applicazione di un tasso di interesse fisso per l'intera durata del finanziamento, attualmente pari all'1%, e di una ritenuta dello 0,50% a titolo di ristoro per le spese di amministrazione.

Con l'erogazione del finanziamento, l'iscritto riceve, in unica soluzione, la somma corrispondente a tutto il TFS/TFR, anticipato al netto di interessi, spese di amministrazione e di eventuali morosità maturate su precedenti finanziamenti erogati dalla Gestione. Al riguardo, si evidenzia che il citato articolo 11, comma 2, prevede altresì, tra le altre, la facoltà dell'iscritto di richiedere l'erogazione della prestazione anche in presenza di altre prestazioni creditizie erogate dall'Istituto e in corso di ammortamento senza morosità. In tali fattispecie, l'iscritto potrà chiedere l'estinzione anticipata di altri finanziamenti ottenuti dall'INPS.

La somma corrispondente al TFS/TFR ceduto sarà rimborsata alla Gestione direttamente dall'Ente competente per l'erogazione del TFS/TFR, sia che si tratti dell'INPS che di altro Ente. Ciò avverrà in corrispondenza delle date nelle quali, in assenza di cessione e maturati i termini di legge per il pagamento, detta Amministrazione è tenuta a effettuare il versamento al richiedente avente diritto. L'Ente erogatore provvederà a rimborsare la Gestione mediante la corresponsione della quota parte di TFS/TFR, spettante all'iscritto, nella misura e nelle date stabilite all'interno della presa d'atto. Relativamente alle quote non cedute, queste verranno accreditate al richiedente secondo le tempistiche determinate dalla legge.

Eventuali ritardi nella corresponsione delle quote alla Gestione da parte dell'Ente

erogatore, rispetto alle date desumibili dalle relative certificazioni e successive prese d'atto, comportano l'addebito esclusivo, al medesimo Ente erogatore, di interessi di mora. Analogamente, l'Ente erogatore risponderà di eventuali errori relativi agli importi indicati nella presa d'atto positiva, che provvederà a ristorare la Gestione della differenza tra la maggiore somma anticipata e quanto effettivamente disponibile per la cessione.

La domanda di anticipazione del TFS/TFR deve essere trasmessa, a pena di inammissibilità, esclusivamente in via telematica, a partire dal 1° febbraio 2023, accedendo alla scheda prestazione presente sul sito internet dell'INPS ai seguenti indirizzi:

TFS: https://www.inps.it/prestazioni-servizi/anticipazione-ordinaria-tfs-per-gli-iscritti-alla-gestione-unitaria-delle-prestazioni-creditizie-e-sociali-fondo-credito

TFR: https://www.inps.it/prestazioni-servizi/anticipazione-ordinaria-tfr-per-gli-iscritti-alla-gestione-unitaria-delle-prestazioni-creditizie-e-sociali-fondo-credito.

Nella domanda il richiedente, oltre a indicare se il finanziamento è richiesto per l'intero ammontare del TFS/TFR o per un importo minore, deve specificare che, nel caso in cui parte della somma richiesta sia già assoggettata a cessioni o vincoli, intenda ricevere il finanziamento per l'ammontare effettivamente disponibile.

Per il cittadino è disponibile il manuale nell'area dedicata ai servizi *online*.

Per le domande presentate dai lavoratori per i quali l'Ente erogatore è l'INPS, l'istruttoria volta alla certificazione relativa al TFS/TFR, da parte degli operatori di Sede, dovrà essere effettuata attraverso l'utilizzo del consueto cruscotto "Gestione domande 1 click" già in uso per le altre tipologie di richieste di quantificazione. La certificazione verrà resa disponibile in modo automatizzato nei sistemi dell'Area Credito. Conseguentemente, in fase di presentazione della domanda, il richiedente non deve produrre tale documentazione.
In caso di domande presentate da lavoratori per i quali l'Ente erogatore del TFS/TFR sia diverso dall'INPS, la relativa certificazione sarà allegata dall'interessato in domanda.

Per i dettagli operativi, saranno a disposizione degli operatori di Sede gli appositi manuali nell'area dedicata nella intranet istituzionale.

Il Direttore generale
Vincenzo Caridi

Allegati:

Allegato n. 1.pdf